

REGOLAMENTO (CEE) N. 3694/91 DELLA COMMISSIONE**del 17 dicembre 1991****che modifica il regolamento (CEE) n. 645/89 e che abroga il regolamento (CEE) n. 2404/89 relativi alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3537/91 ⁽²⁾, ed in particolare l'articolo 9,considerando che i regolamenti della Commissione (CEE) n. 645/89 ⁽³⁾ e (CEE) n. 2404/89 ⁽⁴⁾ specificano talune misure relative alla classificazione nella nomenclatura combinata, tra l'altro, di composizione di due indumenti presentati in un imballaggio per la vendita al dettaglio;

considerando che il codice NC 6211 è stato suddiviso allo scopo di poter individualizzare talune categorie di merci facenti l'oggetto di un commercio importante;

considerando che, di conseguenza, i prodotti di cui ai regolamenti precitati ne subiscono le conseguenze; che occorre dunque sopprimere il punto 2 dell'allegato al regolamento (CEE) n. 645/89 e precisare la classifica e la motivazione delle merci di cui trattasi, come pure abrogare il regolamento (CEE) n. 2404/89;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Il punto 2 dell'allegato al regolamento (CEE) n. 645/89 è soppresso ed il regolamento (CEE) n. 2404/89 è abrogato.

*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a partire dal 1° gennaio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1991.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 335 del 6. 12. 1991, pag. 9.⁽³⁾ GU n. L 71 del 15. 3. 1989, pag. 17.⁽⁴⁾ GU n. L 227 del 31. 7. 1989, pag. 32.